

PARERE LEGALE

OGGETTO: 

È stato chiesto in data 12.03.2024 dal Dirigente del Servizio Governo del Territorio un parere legale avente ad oggetto l'interpretazione dell'art. 20 D. Lgs. 8.11.2021 n. 199.

Il richiedente ha allegato alla sua istanza un parere legale.

In particolare si chiede se le fattispecie previste dalle lettere c-ter) e c-quater) del comma 8 di tale articolo vadano applicate congiuntamente o disgiuntamente.

La soluzione corretta è la seconda per tre ordini di motivi.

Il D. Lgs. 199/2021 è intitolato *"Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili"*.

Il suo articolo 20 ha ad oggetto la *"Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili"*.

I commi da 1 a 7 di tale articolo prevedono un procedimento per il quale vengano emanate disposizioni ministeriali che stabiliscano *"principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili"* e successivamente le regioni, in base a tali criteri, *"individuano con legge le aree idonee"*.

Il comma 8 prevede invece la stabilisce transitoria da applicare in attesa della emanazione delle leggi regionali sulle aree idonee.

Analizzando il comma 8, emerge che le fattispecie contemplate dalle lettere c-ter) e c-quater) costituiscono casistiche disgiunte per i seguenti tre motivi.

In primo luogo il comma 8 citato inizia con il seguente periodo: *"Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo"*. Seguono varie fattispecie elencate sotto lettere dell'alfabeto da a) fino a c-quater). È evidente che ogni lettera contiene una fattispecie in sé considerata. Infatti le parole *"sono considerate aree idonee"* si riferiscono ad ogni area come descritta nella singola lettera. Nulla nel comma 8 stabilisce che due o più lettere vadano considerate congiuntamente.

In secondo luogo la lettera c-ter) inizia nel modo seguente: *“esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano ...”*. È chiaro dunque che questa lettera costituisca una norma speciale per gli impianti fotovoltaici e per quelli di produzione di biometano. Per la regola generale del diritto per cui *“norma speciale deroga norma generale”*, tale norma prevale su ogni altra disposizione contenuta nel citato comma 8.

In terzo ed ultimo luogo bisogna considerare un elemento letterale insuperabile. Infatti la lettera c-quater) inizia nel modo seguente: *“fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), ...”*. Dunque la legge fa espressamente salve e quindi valide le disposizioni contenute nelle lettere precedenti, indipendentemente da quanto stabilito nella lettera c-quater). Si ricorda che l'interpretazione letterale costituisce il primo criterio ai sensi dell'art. 12 delle Preleggi. Quando la lettera della norma è chiara non è ammesso alcun altro tipo di interpretazione. Pertanto la lettera c-ter), fra le altre, opera disgiuntamente alla lettera c-quater).

Arezzo, 4 Aprile 2024

Avv. Stefano Pasquini

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Stefano Pasquini', with a horizontal line underneath it.